



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1686**  
Del **10 DIC. 2020**

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.G.G. – ex dipendente a tempo indeterminato - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 5.402,47.
----------	--

### II DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 7883 del 20/06/2016 si è provveduto, ai sensi dell'art. 7 – comma 1 – del D.M. n. 187/1997 e della Circolare INPDAP n. 57/1997, alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra questa Amministrazione e il Sig. G.G. con effetto 28/05/2016 per inidoneità permanente ed in modo assoluto a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

- che, successivamente, il Sig. G.G. è deceduto in data 02/09/2017;

**Rilevato** che il Sig. G.G. alla data di cessazione dal servizio non aveva fruito di gg. 56 (cinquantasei) di ferie (gg.11/2014; gg.32/2015; gg.13/2016) nonché di gg. 2 (due) di festività sopresse dell'anno 2016 come si evince dalla nota prot. n. 50019 dell'11/09/2020 della

Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Monopoli (BA);

**Accertato:**

- che nella suddetta nota la dott.ssa Rita De Pascalis Dirigente Amministrativo del P.O. di Monopoli ha specificato che il Sig. G.G. è stato assente per malattia in diversi periodi negli anni 2015 e 2016 e continuativamente dal 28/02/2016 al 27/05/2016, ultimo giorno di servizio;
- che con nota prot. n. 62491 del 30/10/2020, il Dirigente Medico Responsabile Dott. Fortunato Vincenzo ha ulteriormente specificato che il "Sig. G.G. era affetto da una grave patologia per la quale si è assentato ripetutamente e per lunghi periodi, pertanto nei periodi nei quali non era in malattia ha svolto turni per garantire le attività dell'U.O. e la copertura del turno di servizio";
- che, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie relative agli anni 2015 e 2016 da parte del Sig. G.G. è dipesa effettivamente dai lunghi periodi di assenza per malattia, nonché dal collocamento in quiescenza con effetto immediato a seguito del giudizio di inabilità permanente espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Bari;

**Preso atto:**

- che l'art. 19 del CCNL del Comparto dell'01/09/1995, all'epoca vigente, al comma 8 stabilisce che "le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse vanno fruito nel corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio tenuto conto delle richieste del dipendente", e al comma 11 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo", nonché al comma 15 così come integrato dall'art. 4 – punto 2 – del CCNL integrativo del 22/05/1997 testualmente recita: "fermo restando il disposto del comma 8, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'Azienda o Ente di provenienza";
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruito posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruito le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

**Considerato** alla luce di quanto esposto:

- che il citato contratto del Comparto Sanità nel disciplinare le ferie pone dei limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle stesse disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di giugno per esigenze di servizio;
- che, conseguentemente, il Sig. G.G. avrebbe dovuto fruito le ferie residue dell'anno 2014 entro il primo semestre dell'anno 2015;

**Preso atto** che l'art. 1 – comma 3 – della Legge 23/12/1977 n. 937 dispone che le festività soppresse non fruito nell'anno solare sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde pari ad €. 4,38;

**Ritenuto** sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 45 (quarantacinque) di ferie relative agli anni 2015 e 2016 nonché di gg. 2 (due) di festività soppresse pure dell'anno 2016 maturate e non fruito alla data del collocamento in quiescenza per inabilità dell'ex dipendente per motivi non imputabili alla volontà del medesimo; al contrario di non pagare i giorni di ferie residui dell'anno 2014 poiché non è stato rispettato l'obbligo di riporto contrattualmente definito;

Il Funzionario Istruttore

Dott.sa Agata Vergari

*Agata Vergari*

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane

Dott. Rodolfo Minervini

*Rodolfo Minervini*

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

**di dare atto** che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, ai sensi dell'art. 2122 c.c., agli eredi del Sig. G.G. - ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 45 (quarantacinque) di ferie relative agli anni 2015 e 2016 nonché di gg. 2 (due) di festività sopresse pure dell'anno 2016 maturate e non fruite alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

**di corrispondere** - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore degli eredi del Sig. G.G. le somme, calcolate con dati di ufficio in base alle norme di vigenti C.C.N.L., al lordo delle ritenute di legge, che di seguito si riportano:

a) € 3.958,39 per monetizzare n. 45 giorni di ferie maturate e non fruite degli anni 2015 e 2016;

b) € 8,76 per monetizzare n. 2 giorni di festività sopresse non fruite dell'anno 2016;

€ 3.967,15

**di imputare** la spesa complessiva di € 5.402,47 comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti del Bilancio 2020:

€ 3.967,15 al Conto 270.120.00110 - Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 1.098,11 al Conto 260.140.00860 - Debiti v/Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 337,21 al Conto 270.110.00630 - IRAP per competenze esercizi precedenti

**di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza.

**di notificare** l'avvenuta liquidazione agli eredi interessati.

